

CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLA BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. ANNUALITÀ 2025. L.R. N.13 DEL 09.01.1989.

Si comunica che con determinazione RAS 165 del 19.01.2023 è stato approvato il nuovo bando e nuovi modelli di domanda per la richiesta da parte delle persone interessate alla concessione del contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ai sensi della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, della circolare del Ministero LLPP e della circolare dell'Assessorato ai Lavori Pubblici.

1. MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

La richiesta di contributo deve essere presentata in bollo dal portatore di disabilità (richiedente) al Comune in cui è sito l'immobile, utilizzando il modello allegato al presente avviso.

Alla domanda devono essere allegati:

a) Il certificato medico, in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, che attesti l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipenda e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorra, che l'handicap si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente.

Qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di disabilità riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda sanitaria locale, ove voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art. 10 della L. n. 13/1989, deve allegare anche la relativa certificazione;

b) La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, utilizzando il modello allegato all'avviso, la quale deve specificare l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e quello su cui si vuole intervenire, con indicazione del Comune, della via o piazza e del numero civico, nonché del piano e dell'interno, qualora si tratti di appartamento che occupi una porzione dell'immobile. Devono, inoltre, essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di segnalazioni.

L'interessato deve, inoltre, dichiarare che le opere da realizzare, oggetto della richiesta di contributo, non devono risultare eseguite al momento della presentazione della domanda e prima del sopralluogo per la verifica dei requisiti. Successivamente a tale momento, invece, l'interessato ha la facoltà di far eseguire i lavori "senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione di contributo" (punto 4.5. della circolare 1669/1989 del Ministero LLPP).

Deve, altresì, dichiarare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi e se per il medesimo alloggio siano già stati erogati i contributi di cui alla Legge n. 13/1989.

La dichiarazione sostitutiva deve, altresì, contenere l'indicazione del valore ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'anno in cui scade il termine per la presentazione dell'istanza, qualora il richiedente intenda partecipare alla ripartizione delle risorse integrative (Graduatoria C, di cui all'art. 5). Nei casi previsti dalla legge può farsi riferimento all'ISEE corrente.

Inoltre, sempre ai fini della partecipazione alla ripartizione delle risorse di cui alla graduatoria C, nella

dichiarazione sostitutiva occorre indicare il numero di disabili al 100% con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento e il numero di disabili con difficoltà alla deambulazione con disabilità non al 100% che usufruiscono dei benefici dell'intervento;

2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che hanno la residenza anagrafica nonché la dimora abituale nell'immobile per il quale richiedono il contributo o l'abituale e stabile dimora presso centri o istituti residenziali pubblici o privati per l'assistenza dei disabili. Il disabile, potrà trasferire la propria residenza anagrafica entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori presso l'alloggio oggetto degli interventi per cui è richiesto il contributo. Il Comune eroga il contributo al momento della conclusione della procedura di trasferimento della residenza da parte dell'ufficio anagrafe.

Nel caso in cui più portatori di disabilità usufruissero dei benefici dell'intervento, dovrà essere presentata un'unica domanda con l'indicazione di tutti i nominativi, in quanto può essere concesso un solo contributo per la medesima tipologia di intervento sul medesimo alloggio.

Non possono presentare domanda i soggetti che siano residenti o domiciliati in alloggi di proprietà pubblica, ad esempio alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale o dell'Azienda regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA).

Ha diritto al contributo (Beneficiario) colui che è onerato dalle spese per la realizzazione dell'opera, il quale può coincidere con il soggetto portatore di disabilità che presenta la domanda (Richiedente), qualora quest'ultimo provveda a proprie spese. Il Beneficiario deve sottoscrivere la domanda unitamente al Richiedente. Tra i Beneficiari si citano, a titolo esemplificativo: coloro che abbiano a carico ai sensi di legge il portatore di disabilità; il condominio o il proprietario dell'immobile ove risiede il portatore di disabilità.

3. EDIFICI PER I QUALI PUÒ ESSERE RICHIESTO IL CONTRIBUTO

Il contributo può essere richiesto per gli edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato prima della data dell'11 agosto 1989 ("Edifici Ante 1989") e, limitatamente agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, per gli edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato dopo la medesima data ("Edifici Post 1989").

4. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate, al Comune in cui è ubicato l'immobile, entro e non oltre il **3° MARZO 2025**, con allegata la documentazione richiesta.

Le eventuali domande trasmesse oltre il termine sopraindicato resteranno valide per l'anno successivo (scadenza 1° Marzo 2026).

5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo presuppone la maturazione del relativo diritto a seguito della comunicazione di assegnazione del contributo che il Comune effettua a seguito della graduatoria definitiva stilata dal competente Assessorato Regionale ed è sospensivamente condizionata a due elementi: l'esecuzione

dell'opera oggetto della domanda ammessa e la produzione delle fatture debitamente quietanzate (punto 4.18 della circolare 1669/1989 del Ministero LLPP).

Il richiedente ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Comune la data di inizio e fine lavori.

6. COSTI

Marca da bollo da euro 16,00 da applicare alla domanda

7. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

- Modello ISEE in corso di validità
- Copia documento d'identità
- Certificato medico in carta libera attestante l'handicap
- In caso di invalidità totale: certificato ASL (o fotocopia autenticata) attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione
- Autorizzazione del proprietario dell'alloggio (nel caso in cui richiedente e proprietario non siano la stessa persona)
- Preventivo di spesa
- Copia verbali assemblea condominio (qualora le opere siano realizzate dal condominio)

8. ULTERIORI INFORMAZIONI

Le richieste dovranno essere presentate, corredate di tutta la documentazione, tramite PEC all'indirizzo: comune@pec.comune.porto torres.ss.it oppure presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Porto Torres.

Per qualsiasi informazione rivolgersi all'Ufficio Casa – Sig.ra Angela Pirino, ai seguenti recapiti:

- 079/5008007 - 3341170732